



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 10

IL 12 gennaio 2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 29 dicembre 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 12/12/2022, pervenuto in data 16/12/2022, prot. n. 481, della Rugby Collegno ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig.ra Sara Ratti, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta nella riunione del 7/12/2022, Comunicato n.06, pubblicato in data 10/12/2022, con cui in relazione alla gara di Campionato di Serie C – Poule 1, girone 1, disputata in data 4/12/2022, ASD Cuneo Pedona Rugby v Rugby Collegno ASD, è stata inflitta al Sig. Giorgio Gallo, giocatore e tesserato della predetta associazione, la squalifica di dieci settimane (dal 5/12/2022 al 12/2/2023 compresi), di cui sei settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. m), (ginocchiata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di quattro settimane per le circostanti aggravanti di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), e lett. b), (vulnerabilità), dello stesso Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo*, la Rugby Collegno ASD, dopo avere premesso che il giocatore squalificato in precedenza non aveva subito sanzioni nel corso della sua attività rugbistica, ha dedotto l'inesistenza delle circostanze aggravanti applicate esponendo che il proprio giocatore, dopo che era andato a contestare in modo regolare una ruck, era stato preso per il collo da un avversario e, sentendosi mancare il respiro, aveva tentato di liberarsi da questa presa colpendo con le sue braccia il giocatore del Cuneo Pedona Rugby al corpo e non alla testa.

**FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

L'associazione reclamante, quindi, ha rappresentato che il Sig. Gallo aveva agito per lo stato di soffocamento ingiustamente causato dall'altrui condotta, che lo stesso non aveva dato alcuna ginocchiata, che nessun avversario aveva riportato lesioni alla testa, né vi era stato nell'occasione l'intervento di un medico. A questo riguardo, inoltre, la stessa reclamante afferma che immediatamente dopo l'accaduto il Sig. Nicola Catalfamo, arbitro della gara, avrebbe dichiarato davanti ad alcuni giocatori che: *“la confusione generale della ruck non mi ha permesso di vedere quello che è successo ma, data la mia esperienza, ho in mente ciò che può essere accaduto e quindi a fine partita scriverò un rapporto dettagliato.”*

La Rugby Collegno ASD, pertanto, ha concluso chiedendo la riforma del provvedimento impugnato invocando l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia o, comunque, ogni altra eventualmente ritenuta sussistente; inoltre, in via istruttoria, chiedeva di sentire come testimoni sui fatti di cui è reclamo due propri giocatori.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 19/12/2022, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 29 dicembre 2022, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla predetta camera di consiglio comparivano la Sig.ra Sara Ratti, Presidente del sodalizio reclamante, e il giocatore Sig. Giorgio Gallo.

Il Collegio sentiva il Sig. Gallo, il quale sull'episodio oggetto del reclamo ribadiva quanto esposto nel ricorso, e precisamente che era intervenuto regolarmente a contestare il pallone in una ruck senza colpire nessuno e che solo successivamente, quando era stato preso al collo e si era sentito soffocare, aveva reagito, ma colpendo l'avversario al corpo e non alla testa.

La Presidente Sig.ra Ratti illustrava il reclamo, evidenziava che non risultavano giocatori con infortuni alla testa, che non c'erano i presupposti per le aggravanti applicate e insisteva per l'accoglimento.

La Corte si riuniva in Camera di Consiglio e riteneva di emettere la decisione all'esito dell'audizione dell'arbitro della gara, Sig. Nicola Catalfamo, che era disposta ai sensi dell'art.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

40, comma 4, del Regolamento di Giustizia.

Il Sig. Catalfamo era sentito sui fatti oggetto del reclamo e forniva i chiarimenti riportati nella parte motiva. All'esito, la Corte riteneva di non accogliere la prova testimoniale richiesta dall'associazione reclamante.

Il Collegio, quindi, riunitosi in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un'azione di gioco avvenuta nella gara disputata in data 4/12/2022, tra la ASD Cuneo Pedona Rugby e la Rugby Collegno ASD, che ha portato alla espulsione del Sig. Giorgio Gallo, giocatore e tesserato dell'ASD Rugby Collegno, il quale durante una ruck avrebbe dato una ginocchiata a un giocatore avversario a terra.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Nicola Catalfamo, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *"Colpiva volontariamente con una ginocchiata al collo un giocatore a terra durante una ruck"*.

Sui fatti oggetto del reclamo è stato sentito lo stesso Sig. Catalfamo, il quale ha riferito che ha visto bene da una buona posizione il Sig. Gallo arrivare in modo scomposto nella ruck per contendere il pallone ed entrare in contatto con il proprio ginocchio sul collo del giocatore avversario che era a terra. Ha poi precisato che era sicuro della dinamica dell'incidente appena descritto, ma che non poteva avere certezza che la ginocchiata fosse stata data con la volontà di colpire l'avversario e che, comunque, il colpo non aveva procurato infortuni al giocatore vittima dell'antigioco. Su specifica domanda ha chiarito che non appena vista la ginocchiata ha fischiato il fallo e si è apprestato a sanzionare l'antigioco non vedendo quanto avveniva in quel frangente tra i giocatori, ed è a ciò che si riferiva quando si è rivolto ai giocatori



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dicendo che la confusione della situazione non gli aveva permesso di vedere quello si era verificato nella ruck dopo il suo fischio.

In ragione dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, il Collegio, considerato anche che l'associazione reclamante ha indicato quali testi propri tesserati, ha ritenuto di non accogliere l'istanza della prova testimoniale formulata dalla Rugby Collegno ASD.

Alla luce di quanto emerso in istruttoria, quindi, risulta confermato l'antigioco contestato al Sig. Gallo, comprese le due circostanze aggravanti del colpo dato al collo, che è parificato alla testa, e dello stato di vulnerabilità del giocatore colpito, che si trovava a terra, ma nel contempo non vi è riprova della volontarietà del gesto sanzionato che, comunque, non ha cagionato infortuni all'avversario, né si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'invocata attenuante di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, riferita all'aver agito in stato, determinato dal fatto ingiusto altrui.

Ciò posto, pertanto, risulta confermata la circostanza che nel corso della gara di cui è reclamo il giocatore Sig. Giorgio Gallo in una ruck ha dato una ginocchiata al collo di un avversario che si trovava a terra, senza peraltro procurargli lesioni.

La fattispecie della "ginocchiata", o colpire un avversario con il ginocchio, è sanzionata dall'art. 27, comma 1, lett. m), del Regolamento di Giustizia, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da un mese (quattro settimane) a cinque mesi.

Il Collegio osserva che nel caso di specie, in ragione del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene adeguata la sanzione nel minimo edittale di quattro settimane, inasprita di ulteriori quattro settimane per l'applicazione di entrambe le riscontrate circostanze aggravanti di cui all'art. 27, comma 2, lett. a) (colpo alla testa), e lett. b) (vulnerabilità), del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 14, 40, 27/1, lett. m), (ginocchiata), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), e lett. b) (circostanza aggravante vulnerabilità), del Regolamento di Giustizia;



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta impugnato, sanziona il giocatore Sig. Giorgio Gallo con la squalifica di otto settimane (dal 5/12/2022 al 29/1/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 29 dicembre 2022 - 4 gennaio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro